

Allegato "A"
Alla delibera del C.C. n. 57 del 18/09/2006
Il Sindaco Il Segretario Comunale
(F.to Dino Landi) (Dott.ssa Beatrice Bonaccurso)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

Art. 1 - Oggetto:

Il presente Regolamento disciplina le forme di gestione ed uso degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da terzi o da Istituti scolastici, secondo quanto disposto dall'art. 90 comma 25 della L. 27/12/2002 n. 289.

Art. 2 – Finalità

L'Amministrazione comunale intende realizzare le seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

- a) Concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
- b) Dare piena attuazione all'art. 8 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- c) Realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà, una gestione di servizi sociali con la collaborazione di soggetti quali società, cooperative e associazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio, che sono anche utilizzatori dei servizi; una gestione che può definirsi "partecipata";
- d) Conseguire obiettivi di risparmio della spesa pubblica.

Art. 3 – Individuazione degli impianti.

Gli impianti sportivi di proprietà comunale attualmente in essere sono:

IMPIANTI COPERTI

- Palazzetto dello sport
- Campo da tennis
- Palestra scolastica

IMPIANTI SCOPERTI

- stadio comunale
- campo di allenamento del capoluogo
- campo da calcio di Poggio Piccolo
- campo di allenamento di Poggio Piccolo
- campo da calcetto
- campo da bocce

Art. 4 - Ricognizione delle competenze

Il Consiglio comunale:

- con la relazione previsionale e programmatica, individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in ordine al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive e motorie;

- definisce, con il presente regolamento e con successivi atti di indirizzo, la disciplina generale delle tariffe per l'utilizzo degli impianti;

La Giunta comunale:

- stabilisce nell'ambito della disciplina generale o degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, le tariffe e le quote di contribuzione per l'uso degli impianti e le eventuali agevolazioni;
- attua una funzione di controllo sulle modalità di svolgimento dell'attività sportiva, verificando l'osservanza delle norme che disciplinano l'utilizzo degli impianti sportivi, nonché di quelle contenute nelle convenzioni relative agli impianti affidati in gestione a terzi;
- Definisce gli indirizzi per la scelta del concessionario della gestione degli impianti in ragione delle specifiche caratteristiche degli impianti medesimi e del contesto territoriale;
- Definisce il numero massimo di giornate annue di utilizzo da parte del Comune per manifestazioni di particolare interesse pubblico;

Il Responsabile del servizio:

- Provvede all'assegnazione in uso degli spazi degli impianti gestiti dal Comune;
- Provvede alla concessione in gestione e uso degli altri impianti sportivi;
- Esercita ogni altro compito gestionale inerente la gestione degli impianti sportivi.

GESTIONE- criteri e modalità

Art.5 – Forme di gestione

Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti nei seguenti modi:

- a) Mediante affidamento in gestione ed uso, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali aventi sede nel Comune di Castel Guelfo di Bologna. In questo caso la conduzione dell'impianto è affidata a soggetti che svolgono il duplice ruolo di gestore ed utilizzatore principale;
- b) Direttamente dal Comune

Art. 6 – Affidamento in gestione

Stante le caratteristiche degli impianti comunali sopra indicati che per dislocazione, importanza dell'impianto, prevalente fruizione di un bacino di utenza territoriale e non rappresentano caratteristiche economicamente rilevanti, la concessione in gestione degli impianti sportivi è effettuata attraverso apposita trattativa privata tra l'Amministrazione comunale e le Associazioni che hanno sede nel Comune. Dovrà in ogni caso, essere valutata:

- Coerenza tra il tipo di impianto e l'attività praticata dai proponenti;
- Esperienze maturate nella gestione di strutture sportive simili;
- Coerenza tra il progetto di gestione presentato e le esigenze socio-ambientali del territorio;
- Esperienza nel settore di attività sportiva giovanile;
- Spazi e orari garantiti per le utenze sociali;
- Vantaggi per l'Amministrazione Comunale garantiti dall'offerta del proponente (investimenti di cui si fa carico, progettualità, professionalità, ecc.);
- Convenienza economica della gestione

Qualora vi fossero più candidati per il medesimo impianto andrà effettuata una selezione in base ai principi di seguito elencati in ordine di priorità:

- Corrispondenza del progetto alle finalità e agli obiettivi istituzionali del Comune di Castel Guelfo di Bologna;
- Precedente utilizzo dell'impianto.

Art. 7 – Durata

La concessione potrà avere la durata annuale o pluriennale comunque non superiore a 5 anni, con decorrenza, a tutti gli effetti dalla data di sottoscrizione. E' escluso ogni rinnovo tacito.

Art. 8 - Rinnovi

La concessione non potrà essere rinnovata qualora le condizioni previste nella precedente convenzione non siano state tutte interamente rispettate; a tal fine dovranno essere espletati idonei controlli.

In fase di richiesta di rinnovo il concessionario dovrà relazionare in merito alla gestione in scadenza ed in particolare dovrà indicare le fonti attivate per il finanziamento degli oneri di gestione e degli eventuali investimenti, anche attraverso la presentazione dei bilanci societari.

Art. 9 – Revoca della concessione in gestione

La concessione di gestione degli impianti sportivi, salvo quanto specificatamente disciplinato nei singoli atti convenzionali, sono revocate dall'Amministrazione comunale prima della scadenza al verificarsi di una delle seguenti condizioni e senza alcun compenso a titolo di indennizzo da parte dell'Amministrazione comunale:

- Grave e persistente inadempimento degli obblighi contrattuali, anche a seguito di diffida, che comprometta la funzionalità del servizio, l'integrità e lo stato di conservazione delle strutture;
- Aver realizzato interventi sull'impianto senza il rispetto della normativa vigente e senza aver chiesto le prescritte (per legge o per convenzione) autorizzazioni comunali
- Indisponibilità a concedere l'impianto all'Amministrazione comunale per le iniziative dalla stessa organizzate e/o patrocinate, così come previsto nelle convenzioni;
- Mancata realizzazione degli interventi previsti nella convenzione stipulata col gestore nei tempi previsti dalla convenzione stessa;
- Aver procurato danni di particolare rilevanza e gravità;
- Rilevanti motivi di interesse pubblico che comportino la risoluzione parziale o totale del rapporto;
- Indisponibilità prolungata dell'impianto per cause di forza maggiore e/o l'esecuzione di interventi significativi di manutenzione o modifica;
- Mancato pagamento dei canoni o quote dovute trascorsi 10 giorni dal ricevimento dell'intimazione alla regolarizzazione effettuata a mezzo di raccomandata A.R.

Art. 10 - Entrate

Al soggetto affidatario della gestione competeranno tutte le entrate derivanti dall'uso dell'impianto affidato in gestione, in particolare spettano:

- a) Le entrate da tariffario comunale derivanti dalle assegnazioni in uso dell'impianto;
- b) Corrispettivo per la gestione determinato dall'Amministrazione comunale tenendo come riferimento i seguenti parametri: costi delle utenze, costi di manutenzione dell'impiantistica, entrate tariffarie stimate.

Art. 11 - Canone di concessione

Ai fini della determinazione del canone si procede alla valutazione patrimoniale, effettuata dall'Ufficio Tecnico, sulla quale interviene il meccanismo di abbattimento che oscilla dal 50% al 95% del canone di mercato. La percentuale di abbattimento sarà determinata sulla base di vari parametri: particolare valenza sociale dell'attività proposta e comunque, subordinata all'impegno del concessionario a praticare tutte le tariffe convenzionate stabilite dall'Amministrazione comunale per tutti gli utenti dell'impianto, altre situazioni debitamente motivate.

Il Canone come sopra determinato dovrà essere rivalutato annualmente in base agli aggiornamenti ISTAT.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale valutare le finalità sociali del progetto, ovvero della particolare attività di gestione ed uso dell'impianto stabilire un canone simbolico.

Art. 12 – Manutenzioni

Tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie, secondo quanto stabilito in termini generali dalla normativa sono a carico del gestore. La manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi di riparazione,

ripristino o sostituzione delle finiture degli edifici, oltre a quelli necessari per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, nonché ogni elemento facente parte integrante dell'unità immobiliare o dell'intero complesso edilizio, comprese le aree di pertinenza, al fine di mantenere nel tempo la fruibilità degli impianti al livello della consegna, escluso il naturale deperimento d'uso. Sono a carico del gestore tutti gli interventi di manutenzione straordinaria causati dalla mancata ovvero cattiva manutenzione ordinaria.

Sono inoltre a carico del gestore gli interventi di manutenzione straordinaria di modesta entità ovvero di importo non superiore a 1.000,00 euro iva inclusa.

Sulla tipologia degli interventi, sia di tipo ordinario o straordinario, decide in via definitiva, anche per il caso di controversia con il gestore, il responsabile dell'ufficio manutenzioni pubbliche/ufficio tecnico del Comune di Castel Guelfo di Bologna.

USO – criteri e modalità

Art. 13 - Concessioni in uso – criteri generali

L'uso annuale degli spazi compresi negli impianti sportivi comunali per l'effettuazione di attività sportive, agonistiche, formative e promozionali sarà consentito in ordine di priorità a:

- a) Società sportive affiliate a Federazioni del Coni, a società affiliate ad enti di promozione sportiva a federazioni sportive, Enti di promozione sportiva ed associazioni iscritte ad albi previsti dalla vigente normativa regionale sull'associazionismo;
- b) Aggregazioni spontanee di cittadini
- c) Soggetti aventi finalità di lucro

A parità di condizioni si assegneranno gli spazi dando priorità ai richiedenti che abbiano sede nel territorio comunale, partecipano al campionato sportivo di categoria superiore, fanno attività rivolta al settore giovanile.

I concessionari devono utilizzare gli impianti direttamente e per le finalità per le quali la concessione è stata accordata. E' fatto divieto di consentire l'uso, anche parziale o gratuito, degli impianti a terzi al di là di quanto eventualmente stabilito in concessione, pena l'immediata revoca della stessa.

Art. 14 – Corrispettivo per l'uso degli impianti

Per l'uso degli impianti sportivi il soggetto convenzionato applicherà le tariffe approvate con deliberazione della Giunta comunale.

I relativi importi saranno introitati dalla società convenzionata a parziale copertura delle spese di gestione.

Spetta al soggetto convenzionato indicare ben in vista, all'interno dell'impianto, le tariffe.

Le tariffe per gli impianti gestiti direttamente dal Comune saranno introitate dall'Ente.

Art. 15 - Norme generali di uso degli impianti e di comportamento

- a) L'accesso agli impianti è consentito agli iscritti delle associazioni solo se accompagnati da almeno un dirigente o allenatore; l'accesso agli studenti è consentito solo se accompagnati da un insegnante. Le scuole, gli enti e le associazioni sportive sono responsabili del comportamento dei loro studenti ed iscritti o di qualunque persona essi introducano negli impianti;
- b) All'interno degli impianti, nelle zone non riservate al pubblico, è vietato l'ingresso a persone diverse dai soggetti autorizzati all'uso;
- c) I concessionari si intendono obbligati ad osservare e far osservare la maggior diligenza nell'uso degli impianti, spazi sportivi, attrezzi, spogliatoi e servizi in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o alle strutture e a quant'altro di proprietà comunale ed al fine di riconsegnare gli stessi in perfetta efficienza al termine della concessione. I concessionari sono tenuti a segnalare tempestivamente ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati al fine di individuare eventuali responsabilità nonché per provvedere al ripristino;

REGOLAMENTO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 57 DEL 18/09/2006

- d) L'installazione di attrezzature di qualunque tipo all'interno dell'impianto dovrà esser autorizzata dal Servizio sport;
- e) Qualunque intervento a modifica dell'esistente effettuato sugli impianti, non autorizzato dal Comune, che causi danno o rischio alla funzionalità dello stesso comporta la pendenza e completa responsabilità penale, civile e patrimoniale del concessionario o di chi l'abbia disposto
- f) Al termine dell'attività i locali degli impianti sportivi devono esser lasciati completamente liberi da indumenti ed altro materiale di uso personale.

L'Amministrazione comunale non risponde di furti o danni a carico di accessori, attrezzature mobili o effetti personali lasciati in deposito.

Il personale addetto alla vigilanza degli impianti è tenuto alla verifica delle suddette condizioni ed ha facoltà di allontanare chiunque non abbia titolo di accesso alla struttura, nonché chiunque non osservi quanto stabilito dal presente regolamento o tenga un comportamento tale da pregiudicare il funzionamento dell'impianto o lo svolgimento delle attività.

Art. 16 - Controlli

L'amministrazione comunale ha facoltà di provvedere, in qualunque momento nel modo che ritiene più adeguato attraverso i Servizi comunali preposti ad effettuare verifiche negli impianti per assicurarsi che l'uso o la gestione degli stessi avvenga nell'osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge, dalle norme regolamentari e dai singoli disciplinari.

I concessionari sono tenuti a fornire agli incaricati alla vigilanza e al controllo la maggiore collaborazione e ad esibire la documentazione eventualmente dovuta.

Art. 17 – Revoca della concessione in uso

Il verificarsi di una delle seguenti condizioni comporta, in relazione alla gravità, la revoca o la sospensione della concessione in uso:

- Inosservanza delle norme stabilite dal presente Regolamento e dall'atto di concessione;
- Aver causato danni di particolare rilevanza e gravità;
- Aver installato e/o modificato l'attrezzatura dell'impianto senza le dovute autorizzazioni;
- Rilevanti motivi di interesse pubblico senza che il concessionario possa nulla eccepire o pretendere a qualsiasi titolo;
- Indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore e/o per l'esecuzione di interventi significativi di manutenzione o modifica;
- Mancata utilizzazione dell'impianto da parte del concessionario per oltre un mese o per oltre il 50% dei turni concessi mensilmente;
- Utilizzazione dell'impianto con modalità o finalità o per attività diverse da quelle dichiarate nella richiesta;
- Mancato pagamento delle tariffe d'uso dovute trascorsi 10 giorni dal ricevimento dell'intimazione alla regolarizzazione effettuata a mezzo di raccomandata A.R. o al ripetersi di situazioni di ritardato pagamento nell'arco di una stessa stagione sportiva.

La revoca e la sospensione della concessione in uso è disposta dal responsabile del servizio.

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 18 – Agibilità

L'uso degli impianti avviene nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei limiti di capienza indicati nel rispettivo Verbale di agibilità.

Il gestore è inoltre tenuto al rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro dal D. Lgs. 626/94.

REGOLAMENTO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 57 DEL 18/09/2006

La concessione in uso di un impianto per lo svolgimento di attività che non rientrino tra quelle previste nel verbale di agibilità relativo allo stesso o che comportino l'allestimento di strutture particolari, è subordinata al rilascio dello specifico nulla-osta da parte della Commissione Provinciale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo (C.P.V.L.P.S.) o Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.) da richiedersi a cura e spese dell'interessato.

Art. 19 – Impianti scolastici

In conformità a quanto previsto dall'art. 38 del DPR 24/07/1977, dall'art. 12 della legge n. 517/1977 e dall'art. 90 della legge 289/2002, l'uso degli impianti sportivi che costituiscono parte integrante delle scuole pubbliche, nelle ore libere dalle attività curriculari, è disciplinato tramite apposita convenzione da stipularsi tra l'Amministrazione comunale e il Dirigente scolastico. La suddetta convenzione dovrà stabilire le procedure per l'utilizzo dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili, le spese di pulizia, il consumo dei materiali, e l'impiego di attrezzature strumentali e dovrà conformarsi alla specifica normativa in materia ed a quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 20 - Gestione punti di ristoro

La gestione di punti di ristoro fissi o a carattere provvisorio, all'interno degli impianti o in occasione di manifestazioni da parte di chiunque deve essere preventivamente autorizzata dalle autorità competenti. Nessuna responsabilità inerente l'attività di ristoro, compresi eventuali danni a persone o cose può ricadere sull'Amministrazione comunale.

Art. 21 – Disposizioni finali

Le disposizioni di cui al presente regolamento entrano in vigore dopo l'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione e la pubblicazione per giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune. Da tale data sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia salvo quanto stabilito nelle convenzioni in essere o in scadenza fino al momento del loro rinnovo.